



ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

CORSI PRE-ACCADEMICI

REGOLAMENTO DIDATTICO

Ai sensi del Decreto-Legge 31 Maggio 2012 n. 62

INDICE

Art. 1	
Istituzione dei corsi pre-accademici	3
Art. 2	
Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza.....	3
Art. 3	
Articolazione didattica	3
Art. 4	
Tipologie di attività formative.....	5
Art. 5	
Ammissione ai corsi.....	5
Art. 6	
Periodo di prova, Corso Propedeutico ed Esame di conferma.....	6
Art. 7	
Iscrizione ai corsi e agli esami.....	6
Art. 8	
Durata dei corsi.....	7
Art. 9	
Frequenza dei corsi.....	7
Art. 10	
Norme comuni per lo svolgimento degli esami e commissioni d'esame	8
Art. 11	
Valutazione di fine semestre, di fine corso ed esame di promozione Pre-Accademico	9
Art. 12	
Esami di Compimento di Livello Pre Accademici.....	10
Art. 13	
Transizione dall'ordinamento previgente ai corsi di fascia pre-accademica	10
Art. 14	
Esibizioni pubbliche degli studenti.....	11
Art. 15	
Sospensione e rinuncia agli studi.....	11
Art. 16	
Norme finali.....	11

REGOLAMENTO DIDATTICO PER I CORSI PRE-ACCADEMICI

Art. 1

Istituzione dei corsi pre-accademici

1. L'Istituto Musicale Sammarinese (d'ora in avanti Istituto) istituisce e organizza corsi di fascia pre-accademica finalizzati a fornire agli studenti una formazione strutturata in periodi di studio e livelli di preparazione, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. La presente riorganizzazione dell'articolazione della formazione musicale di base risponde a quanto previsto dal Decreto Legge del 31 Maggio 2012 n. 62.

Art. 2

Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza

1. Nei corsi di fascia pre-accademica si distinguono tre periodi di studio:
 - a) PRIMO PERIODO DI STUDIO
 - b) SECONDO PERIODO DI STUDIO
 - c) TERZO PERIODO DI STUDIO
2. In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.
3. Il percorso formativo, che è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi finali della fascia pre-accademica, si articola nel conseguimento di specifici livelli di competenza distinti per i vari insegnamenti:
 - a) LIVELLO A (BASE)
 - b) LIVELLO B (INTERMEDIO)
 - c) LIVELLO C (AVANZATO)
4. Agli esami di certificazione dei livelli di competenza delle discipline nelle quali si articolano i tre periodi di studio sono ammessi anche candidati esterni.

Art. 3

Articolazione didattica

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione pre-accademica afferiscono alle seguenti aree formative:
 - a) Esecuzione e interpretazione / Composizione
 - b) Teoria e analisi
 - c) Musica d'insieme
 - d) Storia della musica
 - e) Tecnologia musicale
2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti indicati nella Tabella A riportata alla fine di questo articolo.
4. L'Istituto definisce il piano di studi di ogni corso individuando, per gli insegnamenti concorrenti, le ore annue di lezione indicativamente previste (Allegato B del presente Regolamento).

5. L'Istituto definisce gli obiettivi formativi per i vari periodi, per le diverse aree formative e per i singoli insegnamenti attivati (Allegato C del presente Regolamento).
6. L'Istituto stabilisce i programmi orientativi di esame, gli obiettivi formativi e le competenze da acquisire, anche in funzione dell'utenza esterna che si rivolga all'istituzione per conseguire una certificazione di livello di competenza (Allegato C del presente Regolamento).

TABELLA A

Area formativa	Insegnamenti	1° periodo di studio (LIV. A: base)			2° periodo di studio (LIV. B: medio)		3° Periodo di studio (LIV. C: avanzato)		
Esecuzione e interpretazione	Strumento principale: Arpa Chitarra Clarinetto Flauto Pianoforte Sax Strumenti a percussione Tromba Trombone Violino Violoncello	X	X	O	X	O	X	X	O
	Pianoforte complementare per gli studenti di strumenti ad arco e a fiato					X	O		
Teoria e analisi	Teoria e lettura della musica	X	X	O	X	O			
	Teoria dell'armonia e analisi.						X	O	
Storia della musica	Storia della musica							X	O
Musica d'insieme	Esercitazioni corali*	X			X		(X)		
	Esercitazioni orchestrali						X	X	X
	Musica d'insieme						X	X	X
Tecnologia musicale	Informatica musicale						X		

Legenda:

X: anno in cui è prevista la frequenza al corso

O: anno in cui è previsto l'esame di compimento di livello per la disciplina

(X): anno in cui la frequenza al corso è facoltativa

Note:

- La frequenza a esercitazioni corali è obbligatoria per tutti gli studenti almeno per una annualità per ogni periodo. Gli studenti che frequentano esercitazioni orchestrali e musica d'insieme nel terzo periodo sono esentati dall'obbligo di frequentare il corso di esercitazioni corali.
- Esercitazioni Corali, Esercitazioni Orchestrali e Musica d'Insieme possono essere svolti a progetto e/o per stage intensivi.
- La frequenza a Esercitazioni Orchestrali è obbligatoria, nelle annualità previste dai Piani di Studio delle singole scuole, per gli strumenti ad arco e facoltativa per tutti gli altri strumenti.
- Il corso di Musica d'Insieme è obbligatorio, nelle annualità previste dai Piani di Studio delle singole scuole, per gli studenti di arpa, chitarra, fiati, pianoforte e percussioni che non frequentano Esercitazioni Orchestrali e facoltativo per tutti gli studenti che frequentano Esercitazioni Orchestrali.
- La frequenza ai corsi di Musica d'Insieme e Esercitazioni Orchestrali può essere anticipata per ragioni didattiche ai periodi I e II, sentito il parere dell'insegnante della scuola principale.

Art. 4

Tipologie di attività formative

1. I corsi di formazione di fascia pre-accademica si articolano in:
 - a) lezioni individuali,
 - b) lezioni a piccoli/grandi gruppi,
 - c) lezioni teorico-pratiche,
 - d) laboratori,
 - e) stage.
2. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per le ore indicate nelle tabelle relative ai percorsi didattici di ciascuno strumento. Eventuali deroghe in relazione a particolari casi, potranno essere concesse dal Direttore a domanda dello studente e sentito il parere dei docenti interessati.

Art. 5

Ammissione ai corsi

1. A tutti i livelli si accede previo esame di ammissione fatto salvo, per l'ammissione al livello B e al livello C, il possesso dell'attestato del livello precedente.
2. Gli esami di ammissione si svolgono nel periodo indicato dal calendario accademico. In particolare lo studente dovrà:
 - a) svolgere una prova relativa alla verifica dell'attitudine musicale generale. La prova verte su verifiche di difficoltà progressiva su: senso ritmico, senso melodico passivo e attivo, senso armonico, intonazione e canto. Possono essere esonerati da questa prova i candidati già in possesso di attestazione comprovante almeno l'avvenuto superamento del livello A relativamente alle "Materie musicali di base", rilasciata da un Conservatorio di musica della Licenza di Teoria, Solfeggio e dettato musicale;
 - b) svolgere una o più prove relative alla verifica dell'attitudine allo studio per la specifica Scuola prescelta. La prova è esecutiva se il candidato sa già suonare lo specifico strumento ovvero verte su una verifica delle attitudini in relazione alla specifica Scuola, sul livello di interesse e di cultura musicale sia generale che per lo specifico insegnamento, sull'eventuale capacità di suonare altri strumenti (in particolare in mancanza di una prova esecutiva sullo strumento prescelto);
 - c) limitatamente agli stranieri, superare una prova relativa alla verifica della conoscenza della lingua italiana, che può svolgersi anche contestualmente alle successive prove.
3. L'esito dell'esame di ammissione è espresso in decimi e frazioni di decimo. L'idoneità si consegue con la votazione minima di 6/10. I candidati risultati idonei hanno titolo ad iscriversi in base ai posti disponibili e secondo l'ordine occupato nella graduatoria d'ammissione.
4. Le Commissioni per lo svolgimento degli esami di ammissione sono formate, di norma, da un docente delle materie musicali di base e da almeno due docenti della disciplina di indirizzo o, in mancanza, da docenti di materie affini e/o da docenti di comprovata esperienza nella specifica disciplina.
5. In caso di richiesta di ammissione da parte di un candidato proveniente da un altro Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato di pari livello la Commissione valuterà, anche sulla base della documentazione prodotta, la preparazione dell'allievo e assegnerà eventuali debiti formativi da sanare nel periodo indicato dal Consiglio di Direzione, o eventuali crediti.
6. Nella domanda di iscrizione il candidato può indicare oltre alla scuola prescelta anche una seconda scelta; in questo caso il candidato svolgerà in sede di esame di ammissione la prova attitudinale per

ogni scuola prescelta; nel caso in cui il candidato non potesse essere ammesso alla Scuola indicata come prima scelta, a richiesta, potrà essere inserito nella graduatoria del secondo strumento prescelto. In sede di esame di ammissione la commissione assegnerà un voto distinto per ogni Scuola.

7. Non sono posti limiti d'età per l'ammissione ai corsi dell'Istituto Musicale Sammarinese

Art. 6

Periodo di prova, Corso Propedeutico ed Esame di conferma

1. Tutti i nuovi allievi ammessi ai corsi sono iscritti "in prova", allo scopo di verificarne l'attitudine, l'impegno, la costanza e la capacità di adeguamento ai programmi di studio del corso. Il passaggio ai corsi preaccademici dell'Istituto Musicale Sammarinese avviene dopo il superamento dell'esame di conferma.
2. Entro il compimento del I anno di studio, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 3, è previsto l'esame di conferma, volto all'accertamento del reale progresso negli studi da parte dello studente.
3. Gli studenti di età inferiore a 11 anni, ammessi in seguito all'esame di ammissione, accedono d'ufficio al Corso Propedeutico, la cui durata può variare in relazione all'età e al livello di preparazione dello studente. Quando l'allievo risulterà idoneo all'accesso ai corsi pre-accademici, su indicazione del docente della disciplina principale, potrà sostenere l'esame di conferma.
4. Per gli allievi del Corso Propedeutico l'esame di conferma non può essere posticipato oltre il termine della conclusione del primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado.
5. Per gli allievi del Corso Propedeutico il docente esprime una valutazione intermedia a fine quadrimestre e una alla fine dell'anno di corso sotto forma di voto di profitto in decimi e frazioni di decimo.
6. L'esame di conferma ai corsi pre-accademici si svolge in sessione estiva e definisce l'effettivo anno di corso relativo alla materia principale sulla base delle abilità e competenze dimostrate.
7. All'esame di conferma gli allievi in prova sono iscritti d'ufficio; gli allievi del Corso Propedeutico ritenuti idonei ad accedere ai corsi pre-accademici dal docente della disciplina principale dovranno presentare domanda entro i termini stabiliti dal calendario accademico per essere ammessi a sostenere l'esame di conferma.
8. L'allievo è confermato se consegue una valutazione di almeno 6 punti su 10.
9. In caso di esito negativo lo studente viene dimesso dall'Istituto oppure, a insindacabile giudizio della commissione, gli può essere concesso di permanere in prova per un ulteriore anno.
10. L'assenza all'esame comporta la mancata conferma.
11. In caso di assenza all'esame, giustificata in relazione a fatti gravi e documentati, l'esame di conferma può essere sostenuto in una sessione straordinaria stabilita dalla direzione.

Art. 7

Iscrizione ai corsi e agli esami

1. La domanda di iscrizione all'Istituto Musicale Sammarinese, riservata agli studenti neo-ammessi, va presentata alla Segreteria entro i termini previsti dal Calendario Accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti relativi alle tasse e ai contributi previsti.
2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Istituto Musicale Sammarinese per l'anno scolastico successivo va presentata alla segreteria ogni anno, nel periodo previsto dal Calendario Accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti relativi alle tasse e ai

contributi previsti.

3. La domanda di iscrizione agli esami di Compimento di Livello per i candidati interni e privatisti va presentata in segreteria entro i termini previsti dal Calendario Accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti relativi alle tasse e ai contributi previsti.
4. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti all'Istituto Musicale Sammarinese e ad altro Conservatorio di musica, Istituto Musicale Pareggiato e altri corsi di discipline musicale, salvo il consenso della Direzione.
5. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti a due corsi pre-accademici differenti nell'Istituto Musicale Sammarinese, salvo il consenso della Direzione e dei docenti interessati.
6. Non è possibile essere contemporaneamente iscritti a un corso superiore e ad un corso pre-accademico per un differente strumento, salvo il consenso della Direzione e dei docenti interessati.

Art. 8

Durata dei corsi

1. Ciascun corso di formazione musicale pre-accademica presenta il seguente schema di articolazione dei periodi di studio e di durata in anni per ciascuno di essi:
 - a) Primo periodo di studio: 3 anni
 - b) Secondo periodo di studio: 2 anni
 - c) Terzo periodo di studio: 3 anni.
2. E' possibile, in presenza di particolari talenti e capacità di studio, che tale durata si riduca al minimo di 1 anno per ciascun periodo di studio. L'abbreviazione della durata degli studi deve essere proposta dal docente e autorizzata dal Consiglio di Direzione.
3. Il Consiglio di Direzione, in presenza di particolarissimi casi e acquisito il parere unanime dei docenti dello studente, può concedere una ulteriore abbreviazione della durata del corso di studi.
4. E' consentita una sola ripetizione per ciascun anno di corso. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio di Direzione su istanza motivata prodotta dallo studente, sentito il parere del docente.
5. Eventuali ulteriori prolungamenti potranno essere concessi dal Consiglio di Direzione previa presentazione di una specifica e motivata domanda e su parere conforme del docente.

Art. 9

Frequenza dei corsi

1. Il Calendario Accademico fissa annualmente l'inizio e il termine delle lezioni nonché le sospensioni dell'attività didattica stabilite dal Collegio Docenti.
2. All'inizio dell'anno scolastico vengono comunicati l'elenco delle materie che ogni allievo è tenuto a frequentare, l'assegnazione ai rispettivi docenti e l'orario programmato di lezione di ogni docente.
3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per le discipline e per le ore indicate nelle tabelle relative ai percorsi didattici di ciascun corso.
4. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a) la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente, secondo le specifiche modalità previste dai corsi, ed è requisito necessario per essere ammessi a sostenere gli esami.
 - b) le modalità di rilevazione del lavoro svolto dallo studente sono adottate autonomamente dai

singoli docenti e possono richiedere verifiche intermedie o periodiche.

- c) il numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi non deve essere inferiore al 50% delle lezioni programmate, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità. In caso di inadempienza agli studenti non sarà riconosciuta l'annualità di corso, non potranno sostenere i relativi esami. Nei casi più gravi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari.
 - d) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc...) l'impegno alla presenza è obbligatorio per tutte le lezioni, salvo gravi e giustificati motivi; le assenze ingiustificate rappresentano un'infrazione grave poiché compromettono l'esito dell'impegno e del lavoro di altri studenti.
 - e) la frequenza a Esercitazioni corali, Esercitazioni orchestrali e Musica d'insieme è obbligatoria nei tempi e modi previsti dal piano di studi di ogni singola scuola. La frequenza può essere estesa facoltativamente a più anni e/o anticipata per ragioni didattiche ai periodi I e II, sentito il parere dell'insegnante della scuola principale.
5. Nel piano di studi sono previste anche materie ed esercitazioni che non prevedono un esame finale, ma una idoneità. La mancata positiva frequenza ai Corsi suddetti costituisce un debito formativo che, qualora non compensato, può pregiudicare il rilascio del certificato di compimento del livello relativo.
 6. L'orario di lezione di ogni singolo allievo è proposto direttamente dagli insegnanti. Tiene conto delle esigenze complessive di funzionamento didattico dell'Istituto (in particolare della compatibilità con la frequenza alle altre materie), delle esigenze interne alla classe e, per quanto possibile, delle motivate esigenze personali dell'allievo.
 7. Per "ora" di lezione si intende un'unità didattica di durata variabile in relazione all'impostazione e al corso frequentato dallo studente. La durata delle lezioni così come la loro calendarizzazione vengono decise dall'insegnante e approvati dalla direzione. Essa terrà presente degli obiettivi prefissati, del programma da svolgere e del profilo didattico dello studente.
 8. Le assenze vanno giustificate per iscritto a tutti i rispettivi docenti attraverso un libretto delle giustificazioni fornito dalla Segreteria. L'accoglimento della giustificazione spetta al singolo docente per la propria materia e al Direttore e nei casi di assenze reiterate. Le assenze, anche se giustificate, possono compromettere il riconoscimento del profitto e l'accesso agli esami.
 9. Dopo tre assenze consecutive non motivate, i docenti sono tenuti a segnalare l'assenza alla Segreteria che adotterà i conseguenti provvedimenti.
 10. E' facoltà del Direttore concedere la possibilità di assenze prolungate in caso di eccezionali motivi debitamente documentati.
 11. Le assenze ingiustificate possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari. Qualora queste raggiungano un numero pari al 50% delle lezioni programmate, anche in una sola materia e anche non consecutivamente, l'allievo può essere radiato d'ufficio dall'Istituto. Il provvedimento di radiazione è disposto dal Direttore su delibera motivata del Consiglio di Direzione.
 12. È consentita la frequenza a insegnamenti previsti in periodi/livelli diversi, ivi compresa l'acquisizione della relativa certificazione, a condizione che tra le certificazioni conseguite/conseguibili vi sia uno scostamento massimo di un periodo.

Art. 10

Norme comuni per lo svolgimento degli esami e commissioni d'esame

1. Gli esami si svolgono nei periodi stabiliti dal Calendario Accademico.

2. Le Commissioni per lo svolgimento degli esami sono nominate dal Direttore.
3. Le Commissioni d'esame, nominate dal Direttore, sono formate da un numero dispari di docenti (minimo tre) della medesima disciplina o, in mancanza, di discipline affini o di comprovata competenza nello specifico settore. Va prevista, di norma, la presenza del docente preparatore.
4. La votazione di ogni esame è espressa con voto unico in decimi, con frazioni centesimali.
5. Le Commissioni d'esame sono presiedute dal Direttore o da un suo delegato.
6. Per gli esami di Compimento di Livello è prevista la presenza di un commissario esterno.
7. La lode viene assegnata su giudizio unanime della commissione.
8. I programmi d'esame sono definiti dall'allegato C del presente regolamento

Art. 11

Valutazione di fine semestre, di fine corso ed esame di promozione Pre-Accademico

1. Al termine di ciascun anno di corso è prevista una valutazione dello studente per ciascuna disciplina frequentata; per gli insegnamenti di durata annuale è prevista una valutazione intermedia al termine del primo quadrimestre di corso al fine di informare lo studente e la famiglia circa l'andamento del suo rendimento didattico.
2. La promozione all'anno successivo di corso avviene tramite esame di promozione o semplice voto di profitto, secondo le decisioni di ciascun coordinamento disciplinare; qualora la valutazione avvenga tramite esame di promozione questo potrà essere sostenuto esclusivamente in sessione estiva; l'allievo consegue o meno la promozione al successivo anno di corso relativamente alla singola disciplina.
3. Nel caso in cui l'allievo sia iscritto a sostenere l'esame di conferma o l'esame di compimento di livello si farà riferimento alla valutazione espressa in sede d'esame.
4. Il docente o la commissione d'esame esprimono una valutazione assegnando un voto in decimi e frazioni di decimo, ad eccezione dei casi in cui sia prevista la sola valutazione di idoneità, con i seguenti esiti:
 - a) con votazione pari o superiore a 7/10 lo studente è ammesso all'anno di corso successivo;
 - b) con votazione compresa tra 6/10 e 7/10 lo studente è ammesso alla ripetizione dell'anno di corso frequentato per una sola volta per ogni anno di corso, salvo diversa determinazione del Consiglio di Direzione; è facoltà dello studente, con il consenso del docente, chiedere di essere ammesso all'esame di riparazione in sessione autunnale per accedere all'anno successivo di corso. Qualora in tale seconda sessione consegua una votazione pari o superiore a 7/10 viene ammesso all'anno di corso successivo; con una votazione inferiore a 7/10 lo studente è ammesso alla ripetizione dell'anno di corso;
 - c) con votazione inferiore a 6/10 lo studente è ammesso alla sessione autunnale di riparazione. Qualora in tale seconda sessione consegua una votazione pari o superiore a 7/10 viene ammesso all'anno di corso successivo; con una votazione inferiore a 7/10 lo studente è ammesso alla ripetizione dell'anno di corso;
 - d) nel caso in cui lo studente consegua una votazione insufficiente (inferiore a 6/10) per due annualità consecutive sarà dimesso dai Corsi Preaccademici.
5. È facoltà del docente o della commissione integrare la valutazione con un breve commento.
6. In caso di assenza all'esame nella sessione indicata, se non tempestivamente giustificata in relazione a fatti gravi e documentati, il candidato si intende respinto.

Art. 12

Esami di Compimento di Livello Pre Accademici

1. Gli esami di compimento di livello pre-accademico possono essere sostenuti in sessione estiva, autunnale e invernale.
2. A questi esami sono ammessi anche candidati esterni purché non iscritti, alla data del 15 marzo, presso alcun Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato.
3. L'iscrizione all'esame è obbligatoria e va presentata, per ciascuna materia, nei periodi indicati dal Calendario Accademico, corredata dalla documentazione richiesta e indicando la sessione richiesta.
4. Per superare l'esame occorre ottenere una valutazione di almeno 6 punti su dieci. Nel caso di votazione pari a 10 punti su dieci, su proposta di uno o più componenti la Commissione e su parere unanime della Commissione stessa, può essere attribuita la lode.
5. Con votazione inferiore a 6 punti, conseguita in sessione estiva, lo studente è ammesso d'ufficio a ripetere l'esame in sessione autunnale.
6. L'assenza all'esame nella sessione indicata, se non tempestivamente giustificata, comporta l'impossibilità a reinscrivere al medesimo esame nella sessione immediatamente successiva.
7. Il mancato superamento dell'esame comporta, per gli allievi interni, il mancato superamento di livello relativamente alla singola disciplina.
8. Il passaggio da un livello al successivo avviene con il superamento di tutti gli esami obbligatori relativi alle discipline inserite nel percorso formativo.
9. Gli allievi in possesso di tutti gli attestati d'esame previsti nei corsi pre-accademici, sono esenti da debiti qualora ammessi ai corsi superiori di I livello nel successivo anno accademico.
10. Per i corsi di esercitazioni orchestrali, esercitazioni corali, musica d'insieme e informatica musicale non è prevista una prova d'esame ma una valutazione espressa con un'idoneità e da parte dell'insegnante in base alle presenze, al profitto e all'impegno dell'allievo.
11. Il superamento di ogni singolo esame prevede il rilascio di un Certificato di Competenza o di Compimento dell'Insegnamento. Il superamento di tutti gli esami di un periodo prevede il rilascio del certificato di Compimento di Livello. Limitatamente alle discipline strumentali e con il consenso dell'insegnante e della Direzione, lo studente può sostenere gli esami di compimento di un livello senza aver completato tutti gli insegnamenti teorici dei livelli inferiori, ad eccezione del corso di teoria e lettura della musica, che non può essere posticipato oltre il livello intermedio (B) di strumento. La certificazione finale di un livello può tuttavia essere rilasciata unicamente con il completamento di tutti gli esami e le idoneità previsti dal piano di studi.

Art. 13

Transizione dall'ordinamento previgente ai corsi di fascia pre-accademica

1. Al momento dell'effettiva entrata in vigore del presente regolamento decadranno i corsi dell'ordinamento previgente e gli studenti iscritti verranno ammessi ai nuovi corsi pre-accademici.
2. La transizione al nuovo ordinamento e l'accesso ai corsi preaccademici per gli allievi dell'ordinamento previgente avverrà per ogni disciplina tramite una verifica ad opera di una commissione costituita dai docenti del dipartimento di riferimento.
3. La commissione valuterà il livello e l'effettiva preparazione dell'allievo, considerando ed eventualmente riconoscendo le certificazioni acquisite nell'ordinamento previgente, in base a quanto previsto dallo schema di equipotenze tra precedenti e nuove certificazioni di cui all'Allegato A, ed assegnerà ciascun allievo al livello e al corso corrispondente per ciascuna disciplina.

4. La tabella di cui all'allegato A è applicabile anche ai candidati privatisti che abbiano ottenuto certificazioni secondo l'ordinamento previgente e intendono proseguire gli studi nei corsi pre-accademici.

Art. 14

Esibizioni pubbliche degli studenti

1. Tutti gli allievi hanno l'obbligo, salvo gravi motivi, di partecipare alle attività d'Istituto.
2. A tutti gli studenti, salvo motivato parere contrario del rispettivo docente, è assicurata l'opportunità di esibirsi in pubblico almeno una volta all'anno in occasione dei saggi di classe che sono parte integrante dell'attività didattica ordinaria.
3. Per esibirsi nei concerti interni ed esterni d'Istituto gli studenti vengono selezionati tramite audizione o tramite valutazione di idoneità da parte del docente di riferimento, fatto salvo il parere favorevole della Direzione.
4. Gli studenti più meritevoli, su segnalazione del docente della disciplina principale, potranno partecipare all'audizione per l'esecuzione pubblica di un concerto solistico accompagnati dall'Orchestra di allievi e insegnanti.
5. Per partecipare a qualsiasi iniziativa, concorso, esibizione o manifestazione musicale esterna non programmata dall'Istituto Musicale Sammarinese, l'allievo deve dare comunicazione in anticipo alla direzione che si riserva di accordare o meno il nulla osta, tenuto conto del parere del docente di riferimento, dell'andamento formativo dell'allievo e della tipologia di manifestazione esterna alla quale lo stesso intende partecipare.

Art. 15

Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per un anno scolastico per documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. Il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il docente interessato. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
5. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini è considerato rinunciatario.

Art. 16

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Congresso di Stato.



2. Il presente regolamento sostituisce e integra il Regolamento Didattico approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Musicale Sammarinese nella seduta del 30 Giugno 2008.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle determinazioni del Consiglio di Direzione.
4. L'Istituto Musicale Sammarinese si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento ritenute necessarie o derivanti dall'applicazione della normativa con delibera del Direttore su parere favorevole del Consiglio di Direzione.



TABELLA A

SCHEMA DI EQUIPOTENZE TRA ORDINAMENTO PREVIGENTE E NUOVE CERTIFICAZIONI

ORDINAMENTO PREVIGENTE			FORMAZIONE DI FASCIA PREACCADEMICA		
RIFERIMENTO CORSI ORDINAMENTO PREVIGENTE	TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE	SPECIFICA DEFINIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	CORSI NUOVO ORDINAMENTO FASCIA PRE-ACCADEMICA	LIVELLI COMPETENZA DA CONSIDERARE CONSEGUITI	SETTORE DISCIPLINARE E DISCIPLINA STRUMENTALE
Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Promozione al IV anno	Strumento principale	Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Compimento Liv. A	Strumento principale
Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Compimento inferiore	Strumento principale	Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Compimento Liv. B	Strumento principale
Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Promozione all' VIII anno	Strumento principale	Corsi: Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello	Compimento Liv. C	Strumento principale
Corsi: Arpa	Promozione al IV anno	Strumento principale	Corsi: Arpa	Compimento Liv. A	Strumento principale
Corsi: Arpa	Promozione al VI anno	Strumento principale	Corsi: Arpa	Compimento Liv. B	Strumento principale
Corsi: Arpa	Compimento inferiore	Strumento principale	Corsi: Arpa	Compimento Liv. C	Strumento principale
Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Idoneità, promozione al III anno	Strumento principale	Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Compimento Liv. A	Strumento principale
Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Idoneità, promozione al IV anno	Strumento principale	Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Compimento Liv. B	Strumento principale
Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Compimento inferiore	Strumento principale	Corsi: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Percussioni	Compimento Liv. C	Strumento principale
Corsi: Tromba, Trombone	Idoneità, promozione al II anno	Strumento principale	Corsi: Tromba, Trombone	Compimento Liv. A	Strumento principale
Corsi: Tromba, Trombone	Idoneità, promozione al III anno	Strumento principale	Corsi: Tromba, Trombone	Compimento Liv. B	Strumento principale
Corsi: Tromba, Trombone	Compimento inferiore	Strumento principale	Corsi: Tromba, Trombone	Compimento Liv. C	Strumento principale
Corsi: tutti gli strumenti	Licenza	Teoria, solfeggio e dettato musicale	Corsi: tutti gli strumenti	Compimento studi di fascia pre-accademica	Teoria, ritmica e percezione musicale



ORDINAMENTO PREVIGENTE			FORMAZIONE DI FASCIA PREACCADEMICA		
Corsi: tutti gli strumenti	Licenza	Storia della musica	Corsi: tutti gli strumenti	Compimento studi di fascia pre-accademica	Storia della musica
Corsi: tutti gli strumenti	Licenza	Armonia Complementare	Corsi: tutti gli strumenti:	Compimento studi di fascia pre-accademica	Armonia Complementare
Corsi: Violino, Violoncello	Licenza	Pianoforte complementare	Corsi: Violino, Violoncello	Compimento studi di fascia pre-accademica	Pratica e lettura pianistica - Secondo strumento



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 2 MAGGIO 2013/1712 d.F.R.

Delibera n.31 Pratica n.0646

Oggetto: Approvazione Regolamenti Didattici Istituto Musicale Sammarinese

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura;
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto - Legge 31 maggio
2012 n. 62;

vista la nota del Direttore dell'Istituto Musicale Sammarinese del 19 febbraio
2013, prot. n. 63,

prende atto e adotta

i testi del "Regolamento Didattico dei Corsi Preaccademici dell'Istituto Musicale Sammarinese" e del "Regolamento Didattico dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello dell'Istituto Musicale Sammarinese", posti agli atti della presente seduta.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, del Dipartimento Istruzione, dell'Istituto Musicale Sammarinese